

PROSSIME SCADENZE

30 GIUGNO 2010 Presentazione MUD	01 AGOSTO 2010 Valutazione stress lavoro correlato (salvo pubblica amministrazione)
--	--

Ambiente**Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE)**

Dal 18 giugno 2010 i distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (ivi compresi i piccoli esercizi commerciali).

Cosa sono i RAEE: elettrodomestici, prodotti per l'illuminazione, giocattoli, utensili, strumenti di monitoraggio e controllo, apparecchiature informatiche (PC,...), ecc.

Distributori: soggetto che, nell'ambito di un'attività commerciale, fornisce un'apparecchiatura elettrica od elettronica ad un utilizzatore.

RAEE domestici - I distributori assicurano il ritiro gratuito della apparecchiatura (equivalente, con le medesime funzioni), uno contro uno, che deve essere sostituita e devono informare i consumatori sulla gratuità del ritiro. Decorrenza: 18 giugno 2010.

Sono previste regole specifiche per il trasporto e la necessità di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali.

Per **maggiori informazioni** e dettagli: [clicca qui](#).

Salute e sicurezza**Radiazioni ottiche artificiali (ROA)**

Il 26 aprile 2010 è entrato in vigore l'obbligo per i datori di lavoro di valutare i rischi per la salute e la sicurezza legati ad esposizione a Radiazioni Ottiche Artificiali (ROA), ai sensi del DLgs 81/2008 - Titolo VIII – Capo V.

Cosa sono le ROA: radiazioni elettromagnetiche che, a seconda della loro lunghezza d'onda, si distinguono in radiazioni ultraviolette, radiazioni visibili, radiazioni infrarosse. Tal radiazioni possono essere coerenti (ad es. le radiazioni laser) oppure non coerenti (le altre più comuni tipologie).

Esempi di sorgenti di ROA: saldature ad arco elettrico – le più comuni - (tranne quelle a gas), lampade germicide per sterilizzazione e disinfezione (in ospedali, industrie alimentari, laboratori), lampade per fototerapia (usate in ambito sanitario), fari di veicoli (officine di riparazione auto), lampade abbronzanti, corpi incandescenti quali metallo o vetro fuso.

Cosa è richiesto: come da linee guida della Conferenza Stato – Regioni, il primo passo da fare è in sintesi il censimento delle sorgenti e la loro valutazione qualitativa, comprensiva della indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate o da attuare.

Il ns. studio è a disposizione per qualunque ulteriore chiarimento.

Stress Lavoro – Correlato: chiarimento

Con il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, “*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*” l’obbligo della valutazione dello stress-lavoro correlato è stato differito al 31 dicembre 2010 per le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001.

Il **differimento** al 31 dicembre non riguarda dunque tutti i datori di lavoro ma solo le pubbliche amministrazioni. Per tutti gli altri datori di lavoro l’obbligo decorre dalla elaborazione da parte della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza del lavoro, di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 81/2008, delle indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, e comunque, in difetto di tale elaborazione, l’obbligo decorre dall’1 agosto 2010.

INAIL – Aumento dell’entità della riduzione del tasso per le aziende virtuose

Ai sensi della Delibera PRES-C.S. n. 79 del 21 aprile 2010 (INAIL), trascorsi i primi due anni dalla data d’inizio dell’attività, l’INAIL, in relazione agli **interventi effettuati per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro**, anche in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni, e delle specifiche normative di settore, può applicare al datore di lavoro che sia in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e con gli adempimenti contributivi ed assicurativi, una riduzione del tasso medio di tariffa in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori - anno del periodo, determinata, in concreto, come segue:

- Fino a 10 30 %
- Da 11 a 50 23 %
- Da 51 a 100 18 %
- Da 101 a 200 15 %
- Da 201 a 500 12 %
- Oltre 500 7 %

Il provvedimento è adottato a seguito dell’attuazione da parte del datore di lavoro, nell’anno precedente quello di presentazione dell’istanza, di interventi migliorativi in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, **ulteriori rispetto alle prescrizioni della normativa vigente**.

Nuova direttiva macchine – DLgs 17/2010

Il DLgs 17/2010 di recepimento della direttiva 2006/42/CE ha sostituito il DPR 459/1996 in materia di macchine e conformità. Il provvedimento contiene importanti novità delle quali segnaliamo in estrema sintesi solo gli aspetti più rilevanti.

Il campo di applicazione della normativa in esame viene esteso, tra l’altro, a:

- accessori di sollevamento (non esplicitamente indicati nel campo di applicazione del DPR 459/96, ma di fatto inclusi ai fini della marcatura CE nell’allegato I al DPR stesso, punto 4.3.2);
- catene, funi e cinghie (precedentemente solo citate nell’allegato I al DPR 459/96);
- macchine portatili per il fissaggio ed altre macchine ad impatto (all. 1 punto 2.2.2), con riferimento, ad esempio, alle pistole sparachiodi e per macellazione (escluse dal DPR 459/96, in quanto considerate armi da fuoco);
- quasi-macchine.

Un **aspetto importante** che mette in **stretta relazione il DLgs 81/2008** con la nuova direttiva macchine: il DLgs 81/2008, art. 71, comma 5, relativo agli obblighi del datore di lavoro, precisa che le modifiche apportate alle macchine per migliorarne le condizioni di sicurezza non configurano immissione sul mercato “sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore”. Diversamente si configura l’immissione sul mercato” con tutti gli obblighi conseguenti.

Inoltre: vengono definiti i concetti di “fabbricante” e “mandatario”. In particolare per fabbricante si intende non solo chi progetta ma anche **chi immette sul mercato o mette in servizio la macchina** (nell'ipotesi in cui manchi il progettista o realizzatore).

Per **maggiori informazioni** e dettagli: [clicca qui](#).

Redazione a cura di:

Dott. Matteo Melli - Studio di consulenza tecnica

Salute e sicurezza sul lavoro, ambiente, acustica, certificazione energetica

Via Bonacolsi, 20 – 46023 Gonzaga (MN)

Tel. e fax: 0376/588053 – Cell. 320/1960628

matteo.melli@libero.it - www.matteomelli.it

dott. matteo melli
STUDIO DI CONSULENZA TECNICA

*ambiente e sicurezza
acustica e certificazione energetica*